



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail - gs@fihp.org

Sentenza n. 02/2015

Roma, 27 gennaio 2015

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 27 del mese di gennaio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composto:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Prof. Avv. Daniele PIVA - Componente relatore

Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente

per decidere in ordine al deferimento n° 18 del 15 dicembre 2014 a carico del sig. **Flavio SCALA**, Ufficiale di Gara.

Premesso che

- con prot. N° 18 del 15 dicembre 2014 il sig. Flavio Scala veniva deferito dal Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per l'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina, 14 dello Statuto Federale e 11 del Regolamento Generale Comitato Ufficiali di Gara per avere pubblicato, in data 9 luglio 2014, sul social network *Facebook* le seguenti dichiarazioni riferite agli atleti Camilla Camo Brusa e Jacopo Panizi, ritenute in contrasto con i principi di terzietà, imparzialità, indipendenza di giudizio e riservatezza sanciti dall'art. 14 del regolamento generale Comitato Ufficiali di Gara: «*Ore 13.28. Dopo averti giudicata in Solo Dance ho avuto il piacere di vederti e giudicarti anche in Coppia Danza all'ultimo Memorial Giuseppe Filippini, bravi, molto tecnici e dinamici. Dobbiamo sempre essere noi giudici ad essere onorati di giudicare voi tutti atleti, siete l'albero motore di tutto il nostro mondo ad 8 ruote, è un piacere giudicarvi con obiettività e rispetto, i sacrifici di voi tutti sono enormi, e perdonate i nostri errori, siamo umani e li commentiamo ... tutti ... nessuno escluso*»;
- con email del 28 novembre 2014, il sig. Flavio Scala faceva pervenire osservazioni difensive rappresentando che il suo commento voleva essere solo una lode a tutti i pattinatori che fanno sacrifici enormi e che, in buona fede, non pensava di violare in tal modo alcuna norma di comportamento;

- secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente fissava, pertanto, l'udienza di discussione per il 27 gennaio 2015, dandone comunicazione all'incolpato e al Procuratore Federale;
- all'udienza non si presentavano né il sig. Scala, né un suo difensore, né soggetti terzi eventualmente interessati al procedimento;
- acquisito il fascicolo e dichiarati utilizzabili gli atti in esso contenuti, si apriva la fase della discussione all'esito della quale il Procuratore Federale, ritenuta la prova dell'illecito meramente documentale, insisteva affinché venisse riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione al contestato illecito, chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammonizione;
- all'esito della discussione il Tribunale, ritenuta superflua l'assunzione di nuove prove, si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale, esaminato il contenuto della dichiarazione pubblicata dal sig. Flavio Scala sul social network *Facebook* in data 9 luglio 2014 ritiene, anche alla luce delle osservazioni pervenute dall'incolpato con email del 28 novembre 2014, che il fatto non integri gli estremi dell'illecito disciplinare contestato, non potendosi rivenire, nelle provalazioni in questione, alcun "giudizio" lesivo dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza. Si tratta, al contrario, ad avviso di questo Tribunale, di affermazioni espressive di sentimenti di gratitudine, solidarietà e incoraggiamento nei confronti degli atleti, che non si rivelano in alcun modo offensive per la categoria degli Ufficiali di Gara, dovendo ricollegarsi il riferimento agli «errori» eventualmente imputabili alla categoria, alla fisiologia dei limiti umani, a maggior ragione ove si consideri che nello scritto non emerge alcun riferimento, sia pur indiretto, a fatti o circostanze determinati.

In rapporto agli obblighi di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina non risulta, pertanto, a parere di questo Tribunale, riscontrabile la postulata violazione dell'art. 14 dello Statuto Federale, il quale riferisce, tra l'altro, le attribuzioni di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio all'Ufficiale di Gara nello svolgimento delle sue funzioni.

Né può desumersi che - nella generalità dei casi - il mero apprezzamento postumo (positivo o negativo) manifestato nei confronti di alcuni atleti, ancorché sottoposti al giudizio dell'ufficiale di Gara in occasione della manifestazione alla quale tali apprezzamenti eventualmente si riferiscano, possa, di per sé, pregiudicare le prerogative di imparzialità, terzietà ed indipendenza tipiche della funzione, circostanza in considerazione della quale deve anche escludersi che, nel caso di specie, il sig. Flavio Scala abbia dato corso ad una violazione delle Norme di comportamento di cui all'art. 11 del Regolamento Generale Comitato Ufficiali di Gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come in epigrafe composto, ritenuti insussistenti gli elementi materiali delle fattispecie in contestazione, **assolve**, pertanto, il sig. Flavio Scala dall'illecito disciplinare ascrittogli **perché il fatto non sussiste**.

Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del CONI disponendo fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.


Non avendo proceduto a redigerne contestualmente la motivazione, il Tribunale ne riserva, infine, il deposito entro 20 giorni dalla sua pubblicazione, alla quale si procede in data odierna mediante lettura del dispositivo.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 27 gennaio 2015.

Motivazione depositata in data 13/02/2015.


Prof. Avv. **Pierfrancesco BRUNO** - Presidente


Prof. Avv. **Daniele PIVA** - Componente relatore


Avv. **Alessandro GIORGETTA** - Componente